

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 1964, n. 1494.**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Borno (Brescia).**

N. 1494. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Borno (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1964.**Determinazione di tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche.****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visti gli articoli 91 e 88 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 27 del regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto il proprio decreto del 2 aprile 1963 con cui venivano determinate le tariffe per la riproduzione di alcuni tipi di fotografie in antologie scolastiche;

Considerata l'opportunità di integrare detto decreto con norme intese a disciplinare la riproduzione in antologie scolastiche di altri tipi di fotografie;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale;

Decreta:

Articolo unico.

Il paragrafo 1 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1963, è sostituito dal seguente:

« 1. Le tariffe per determinare l'equo compenso dovuto al fotografo per le riproduzioni di fotografie in antologie ad uso scolastico sono fissate come segue:

per le fotografie in bianco e nero di opere dell'arte figurativa: L. 100 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie a colori di opere dell'arte figurativa: L. 500 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie di soggetto diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti: L. 200 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie tratte dalla stessa opera;

per le fotografie, pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse: L. 200 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie per ciascun servizio.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nell'antologia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1964

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SALIZZONI

(88)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.**Proroga del termine fissato per i lavori della Commissione di studio per l'esame dei problemi previdenziali dei messi di conciliazione.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1964 che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione di studio per l'esame dei problemi previdenziali dei messi di conciliazione, stabilendo la data del 30 giugno 1964 come termine per la conclusione dei lavori della Commissione stessa;

Considerato che alla data del 30 giugno 1964 la Commissione predetta si è trovata nella impossibilità di concludere i suoi lavori;

Viste le conferme delle designazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 16 marzo 1964, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione di studio per l'esame dei problemi previdenziali dei messi di conciliazione, è prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 1 sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gravano sul capitolo 15 per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964, e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Bosco

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1964

Registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 99

(55)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1964.**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Lecce con la denominazione di Strada statale n. 475 « di Casarano ».**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada Parabita-Matino-Casarano-Taurisano-innesto Strada statale n. 274 « Salentina di Patù » ad Acquarica, della lunghezza di km. 20+500 ha i requisiti per essere inserita nella rete delle strade statali;